

DISCIPLINARE CONTENENTI LE DISPOSIZIONI TECNICHE E DI SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO RELATIVO AI BANCHI/NEGOZI DI SOTTO IL SALONE

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, e richiamate le sanzioni di cui all'a5, comma 2, del medesimo, si prescrive quanto segue:

1. è vietato rimuovere/spostare la controsoffittatura in acciaio inox posta al piano interrato a copertura degli impianti, se non previa autorizzazione del Servizio Sicurezza e Edilizia Monumentale; in caso di emergenza si potrà intervenire immediatamente previa comunicazione telefonica e successivamente tramite P.E.C. al Settore Lavori Pubblici indicando il negozio/banco di riferimento, con obbligo di ripristino dei luoghi, la verifica da parte degli uffici comunali è obbligatoria;
2. è assolutamente vietato fumare all'interno delle Gallerie di Sotto il Salone, nonché dei negozi e dei banchi;
3. per ragioni legate alla Prevenzione Incendi, a tutti gli operatori economici è fatto espresso divieto di utilizzare fiamme libere, depositi di liquidi e gas infiammabili ed ogni attività o situazione che possa provocare rischio di incendio. Per la stessa ragione nei negozi non potranno svolgersi attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e comunque ricadenti nella disciplina di cui al DM 16/02/1982 "Attività soggette a prevenzione incendi". Ulteriori attività non comprese nell'elenco di cui sopra saranno valutate in accordo con il competente Comando dei Vigili del Fuoco;
4. è vietata qualsiasi modalità per la cottura di cibi con fiamme libere;
5. è consentito utilizzare metodi di cottura funzionanti a corrente elettrica quali forni elettrici, forni a microonde, salamandre, tostiere, tostapane, ecc., conformi alla normativa vigente;
6. è vietato emettere fumi, vapori o odori all'interno delle gallerie commerciali del salone;
7. gli accessi, le gallerie centrali, dovranno essere sgombri da biciclette, motorini, ed ogni altro materiale che determini un restringimento del passaggio utile. Sono vietate occupazioni di suolo pubblico di qualsivoglia natura all'interno dei corridoi "Sotto il Salone", ad eccezione di uno spazio di 50 cm di profondità prospiciente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente funzionale alle sedute degli avventori, in ogni caso coordinate nella forma e nell'aspetto dal Consorzio "Il Salone";
8. i negozi con vetrine dedicheranno l'area di vendita all'interno del negozio stesso; i banchi situati al lato esterno delle Gallerie Nord e Sud vedranno i propri clienti occupare la parte di Galleria immediatamente antistante il banco; al fine di non compromettere il libero passaggio nelle gallerie, i pubblici esercizi dovranno gestire la loro clientela anche attraverso un "assistente alla clientela", quando necessario;
9. è autorizzata la posa di cassette e/o ceste per una larghezza massima di cm 30, sulla soglia della vetrina e solo laddove la vetrina risulti arretrata, al fine di non ostacolare il transito sui corridoi;
10. in ciascun negozio dovrà essere installato, in posizione ben visibile e facilmente accessibile, un estintore omologato con capacità estinguente minima 13A 89B completo della segnaletica prevista per norma. Tale estintore dovrà essere regolarmente mantenuto come previsto dalla norma vigente;
11. è vietato detenere bombolette spray in quantità superiore ai 50 kg;
12. nei negozi con presenza di materiali combustibili in quantità non trascurabile (carico di incendio superiore a 15 kg/mq compresi gli arredi) le eventuali catene strutturali di acciaio devono essere opportunamente protette a carico dell' esercente con vernici intumescenti o fodere meccaniche tali da portare la resistenza al fuoco per un periodo minimo di 120 minuti. Sarà compito dell' esercente fornire a fine dei lavori tutte le certificazioni previste

- per norma a firma di un professionista antincendio al Settore Lavori Pubblici. Nei negozi con carico di incendio superiore a 50kg/mq (vestiti, liquori, ecc., arredi compresi) dovrà essere installato un impianto fisso di spegnimento automatico previa presentazione di un progetto da discutere con il Settore Lavori Pubblici e successivamente da presentare agli enti preposti alla salvaguardia del bene (Soprintendenza);
13. è obbligo dell' esercente dimostrare il carico d' incendio dell' attività con dichiarazione da depositare presso il Settore Lavori Pubblici a firma del titolare dell' attività su semplice richiesta da parte degli uffici comunali;
 14. ad ottenimento del C.P.I. di Palazzo della Ragione (Salone, Sotto-salone, negozi esterni ed interrato) su insindacabile richiesta del Settore Lavori Pubblici l' esercente sarà obbligato ad adeguarsi ad eventuali prescrizioni ed ad eseguire eventuali compartimentazioni tagliafuoco REI120 nel caso in cui l' ufficio le ritenga necessarie o previste nel "progetto antincendio", sarà compito dell' esercente fornire a fine dei lavori tutte le certificazioni previste per norma a firma di un professionista antincendio;
 15. per l' esecuzione dei lavori di adeguamento sopra citati e le relative spese tecniche che l' esercente sosterrà, potrà richiederne il riconoscimento e restituzione della spesa tramite il Settore Lavori Pubblici che ne valuterà anticipatamente alla realizzazione la compatibilità e la congruità ed a fine lavori la regolare esecuzione;
 16. non dovranno essere depositate moto, biciclette o altri mezzi negli spazi comuni;
 17. si dovranno tenere le parti comuni esterne al banco/negozio libere e sgombre da materiale indecoroso o che possa recare intralcio al pubblico passaggio;
 18. impianti meccanici per la produzione del freddo: dovranno essere costantemente puliti e manutentati a cura degli utilizzatori al fine di evitare qualsivoglia inconveniente o surriscaldamento. Tutti gli impianti dovranno essere verificati e certificati, adeguati alle normative vigenti, dotati di tutte le protezioni atte a scongiurare pericolo per il Monumento;
 19. le celle frigorifere dovranno essere dimensionate in modo tale da non generare e conseguentemente trasferire condensa alle murature del Palazzo della Ragione. Tutte le reti di adduzione e gli scarichi andranno manutentati periodicamente al fine di evitare rotture od intasamenti che possano poi creare danno al manufatto;
 20. i gruppi frigo posti al di fuori del banco e del negozio dovranno essere dotati di targhetta identificativa che indichi il proprietario ed il banco/negozio di riferimento.

Come specificato dall' art. 10, comma 2, del Regolamento, questo disciplinare potrà essere adeguato, nel periodo di durata della concessione, dal Settore Lavori Pubblici, in relazione ad esigenze emergenti (in particolare riferite alla sicurezza); in tal caso, il nuovo disciplinare sarà trasmesso ai concessionari che dovranno sottoscriverlo per accettazione, pena decadenza della concessione, entro 60 giorni, salvo un termine inferiore per situazioni di particolare urgenza.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici

ing. Emanuele Nichele